

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 9644/21
R.G. 12364/19
CRON. 7779/21
REP. 1250/21

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Vincenzo Crasto, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 12364 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in Cercola (NA), alla via Europa n. 29, presso lo studio dell'avv. Luca Saggese, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione; p.e.c.: [REDACTED]

ATTRICE

E

[REDACTED] residente in Massa di Somma (NA), alla via [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE'

S.P.A. [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale impresa designata per la Campania alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, elettivamente domiciliata in Napoli, alla [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti per Notaio [REDACTED] p.e.c.: [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, [REDACTED] e la s.p.a. [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti alla persona e dei danni subiti dal veicolo Fiat Punto tg. [REDACTED] di sua proprietà ad opera del veicolo Toyota tg. [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] privo di copertura assicurativa per la r.c.a., a cagione del sinistro stradale avvenuto il giorno 4 settembre 2018, alle ore 6.00 circa in Napoli-Ponticelli, alla via A. C. De Meis.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto [REDACTED] non costituitosi in giudizio, benché ritualmente citato.

Sempre in via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo l'istante prestata

osservanza al disposto di cui all'art. 145 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), con l'invio delle p.e.c. pervenute rispettivamente alle [redacted] s.p.a. ed alla Consap s.p.a. il 20 gennaio 2019 e di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 132/14, con l'invio delle p.e.c. pervenute rispettivamente alle [redacted] s.p.a. ed alla [redacted] s.p.a. il 6 maggio 2019.

La legittimazione attiva e quella passiva di [redacted] risultano provate *per tabulas*. Del pari risulta provata la legittimazione passiva della [redacted] quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, atteso che il veicolo Toyota tg. [redacted] deve ritenersi privo di copertura assicurativa (cfr. Comunicazione Consap del 4 febbraio 2019 e deposizione testimoniale resa all'udienza del 25 maggio 2021).

Nel merito la domanda attrice è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.

Invero, dall'istruttoria svolta ed in specie dalla deposizione del teste [redacted], risulta provato che la responsabilità dell'incidente è da attribuirsi alla condotta del conducente del veicolo di proprietà del convenuto, il quale, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate da parte attrice nell'atto introduttivo, non riusciva ad arrestarsi tempestivamente e tamponava il veicolo Fiat Punto dell'istante e dallo stesso condotto che era fermo a cagione del traffico. Il teste ha descritto i danni subiti da detto veicolo e li ha riconosciuti nelle foto esibite ed ha altresì riferito che [redacted] per effetto del sinistro subiva lesioni. Agli atti risulta acquisito referto medico n. [redacted] del 4 settembre 2018 del Pronto soccorso dell'Ospedale "Villa Betania" di Napoli.

Resta così superata la presunzione di responsabilità concorrente, di cui all'art. 2054 comma II c.c. e, pertanto, il sinistro *de quo* e le conseguenti lesioni devono ascrivere alla esclusiva responsabilità del convenuto [redacted], per non avere osservato le più elementari norme di prudenza e per aver violato il disposto di cui agli artt. 140 e 149 C.d.S.

In ordine alle lesioni patite da [redacted] questi riportava "*Ferita lacera del cuoio capelluto in sede occipitale sin.*" (cfr. summenzionato referto medico n. 2018/38872 del 4 settembre 2018). Pertanto, questo giudicante, alla luce della documentazione sanitaria agli atti, in applicazione dei criteri di liquidazione determinati dall'art. 139, comma 1 del D. lgs n. 209/2005, quantifica le lesioni nel modo che segue.

I.T.T. di giorni 3 x € 47,49 = € 142,47.

I.T.P. al 75% di giorni 20 x € 35,61 = € 712,20.

I.T.P. al 50% di giorni 30 x € 23,74 = € 712,20.

I.T.P. al 25% di giorni 30 x € 11,87 = € 356,10.

Spese mediche documentate = € 90,42.

Totale = € 2.013,39.

In ordine al *quantum debeatur*, la somma richiesta, quale costo per il ripristino del veicolo,

appare eccessiva. E' il caso di ricordare che preventivi di spesa, relazioni di perizia, ricevute fiscali e quant'altro sono atti di parte e pertanto non rivestono valore probatorio assoluto (Cass. Civ., Sez.III, 19 gennaio 1995, n.591 e Cass.Civ. 245/95). Orbene, tenuto conto della documentazione prodotta, dei prezzi di mercato delle parti di ricambio e delle parti effettivamente da sostituire e dei costi di manodopera occorrenti per le riparazioni e/o sostituzioni, tenuto conto di ogni altro elemento relativo al veicolo da riparare (anno di immatricolazione e stato d'uso), il giudicante ritiene conforme a giustizia liquidare i danni subiti dall'attore in € 950.

Pertanto, [redacted] e la s.p.a. [redacted], nella qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, vanno condannati, in solido, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento dei danni al veicolo, della somma di € 950 ed al pagamento a titolo di risarcimento danni per le lesioni alla persona, della complessiva somma di € 2.013,39, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Vincenzo Crasto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] e della s.p.a. [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata per la Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara [redacted] esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa;
- 2) condanna [redacted] e la s.p.a. [redacted], nella qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, in solido tra loro, al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 950, a titolo di risarcimento danni al veicolo ed al pagamento della ulteriore somma di € 2.013,39, a titolo di risarcimento per le lesioni riportate alla persona, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) condanna i medesimi convenuti, sempre in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per spese ed € [redacted] per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli-Barra, il 7 giugno 2021.

IL CANCELLIERE
Michele [redacted]

GIUDICE DI PACE DI BARRA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 GIU 2021
Napoli, li



IL GIUDICE DI PACE
[redacted]